



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al _____

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 99 del 6 NOV 2013

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce promosso da soc. Azienda Agricola Riva dei Tessali, Riva dei Tessali S.P.A, Riva dei Tessali Hotel e Golf Resort s.r.l c/Comune di Castellana Grotte per l'annullamento del Permesso di costruire n. 69/12 dell'11/07/2013 ed altri documenti connessi e conseguenti. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, notificato a questo Ente in data 07/10/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. 23935, la soc. Azienda Agricola Riva dei Tessali, Riva dei Tessali S.P.A, Riva dei Tessali Hotel e Golf Resort s.r.l. ed Ediltessali s.r.l., tutte in persona del legale rappresentate p.t. sig.ra Paola Giovinazzi e difese dall'Avv. Antonio Sersale, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Oronzo Marco Calsolaro in Lecce in Via M.R. Imbriani, chiedono che al Tribunale adito:
- ... l'annullamento previa sospensione e/o concessione delle più opportune misure cautelari del P. d. C. n. 69/12 dell'11.07.2013, rilasciato dal Dirigente IV Area Comune di Castellana Grotte al Consorzio del Comprensorio Riva dei Tessali, in persona del Presidente p.t.;
- per quanto occorra, tutti gli atti comunque allegati e richiamati dall'atto impugnato ut supra e/o propedeutici e/o conseguenti comunque lesivi degli interessi delle ricorrenti, in particolare:
 - gli elaborati grafici e la relazione tecnica presentati unitamente all'istanza a firma dell'ing. Matteo Ranieri;
 - Verbali della prima, seconda e terza riunione della conferenza di servizi rispettivamente del 4 marzo 2013, 10 aprile 2013 e 16 maggio 2013;
 - Parere favorevole espresso dall' A.S.L. TA/ 1 del 28.11.2012;
 - Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Acquedotto Pugliese s.p.a. del 1.2.2013, prot. 133347;
 - Attestazione di compatibilità alle previsioni di Piano d'Ambito dell'Autorità idrica Pugliese del 28.3.2013 (prot. uscita n. 1095 del 29.3.2013), trasmessa la Comune di Castellana Grotte con nota prot. uscita 1865 del 6.5.2013;
 - Parere favorevole sul vincolo idrogeologico e forestale espresso dalla Regione Puglia - Assessorato Agricoltura e Foreste - Ufficio Dipartimentale delle Foreste di Taranto del 26.2.2013 prot. 17609/U;
 - Parere di compatibilità dell'intervento con le previsioni del piano stralcio di assetto idrogeologico con

condizioni espresso dall'Autorità di Bacino del 17.01.2013 prot. 000732 e confermato con nota del 15.5.2013 prot. 6688;

- *Parere espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio ufficio Parco e Tratturi Area Finanza e Controllo della Regione Puglia sede di Foggia del 18.3.2013 prot. A00108/ n 4962 e successiva conferma con nota del 15.05.2013 prot. A00108 n.8290;*
- *Parere favorevole con prescrizione sulla Valutazione di impatto Ambientale rilasciato dalla Provincia di Taranto 9° settore Ecologia ed Ambiente - Aree protette - Parco Naturale Regionale "Terre delle Gravine" in data 16.05.2013 prot. 29998;*
- *Nulla osta del Servizio Demanio e Patrimonio - Area finanza e Controlli della Regione Puglia sede Provinciale di Taranto del 10.04.2013 prot. n. 6275 ribadito con nota del 16.05.2013 prot. 8325;*
- *Parere espresso dal Consorzio Stornara e tara del 4.03.2013 prot. 1455;*
- *Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia sede di Taranto n. 2525 c. 34.19.07 del 22.02.2013;*
- *Parere reso dalla Sovrintendenza per i Beni e le Attività Culturali del 10.4.2013, prot. 3758;*
- *Autorizzazione Paesaggistica n.36 del 9.7.2013, come prescritto dalla commissione locale per il Paesaggio nella seduta del 28.2.2013, confermato dalla Sovrintendenza per i Beni i Beni e le Attività Culturali con parere del 2.7.2013, prot.11178;*
- *Parere del Servizio Patrimonio in relazione alle occupazioni permanente e temporaneo di aree comunali del 9.7.2013;*
- *Parere espresso dal Servizio Lavori Pubblici - Area Politiche per la riqualificazione e sicurezza e per l'attuazione di opere pubbliche, Regione Puglia sede di Taranto del 4.02.2013 prot.4694 ai soli fini idraulici;*
- *Il parere favorevole del Servizio Patrimonio in relazione alla occupazione permanente e temporaneo di aree comunali del 9.07.2013;*

Per quanto occorra tutti gli altri provvedimenti propedeutici, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi delle ricorrenti

CONSIDERATO che non sembrano sussistere le illegittimità ed irregolarità evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, atteso che le ricorrenti hanno partecipato alle riunioni della conferenza di servizio di che trattasi, prendendo visione degli elaborati progettuali e di tutta la documentazione in atti.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione,

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:.... (omissis). ... comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, con atto notificato a questo Ente in data 07/10/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. n. 23935, dalla soc. Azienda Agricola Riva dei Tessali, da Riva dei Tessali S.P.A, da Riva dei Tessali Hotel e Golf Resort s.r.l. ed da Ediltessali s.r.l., tutte in persona del legale rappresentate p.t. sig.ra Paola Giovinazzi e difese dall'Avv. Antonio Sersale, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Oronzo Marco Calsolaro in Lecce in Via M.R. Imbriani;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni CUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)